

N. R.G. 16-1/2026 PU



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROVIGO
SEZIONE CIVILE**

Riunito in Camera di Consiglio e composto dai seguenti Magistrati:

Dott. Paola DI FRANCESCO - Presidente
Dott. Rosario FEDERICO - Giudice rel.
Dott.ssa Pia TODISCO - Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella procedura per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale promossa con istanza R.G. N. 16-1/2026 PU da:

AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE (CF - PI 13756881002)

- Rappresentata e difesa dall'avv. Maurizio Cimetti

- ricorrente

nei confronti di

ZHANG CHUNYU, titolare dell'omonima impresa individuale (C.F.: ZHNCNY82P69Z210X), con sede in Rovigo (RO), via Porta Adige n. 35 ed esercente, tra l'altro, attività di commercio all'ingrosso di articoli di abbigliamento, calzature, casalinghi – cancellata dal Registro delle imprese il 24.10.2025

- resistente

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato in data 12.2.2026 l'AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE ha proposto istanza di apertura della liquidazione giudiziale nei confronti ZHANG CHUNYU titolare dell'omonima impresa individuale, con sede in Rovigo, via Porta Adige n. 35 e cancellata dal Registro delle imprese il 24.10.2025, deducendo il mancato pagamento di euro € 734.652,60, risultanti da iscrizioni a ruolo a carico dello stesso Zhang.

La ricorrente ha altresì dato atto i) dell'esistenza di ulteriori iscrizioni a ruolo nei confronti di Zhang Chunyu per debiti di natura non tributaria pari a € 257.860,35; ii) di una precedente istanza del debitore volta ad ottenere la rateizzazione dei debiti tributari, da cui è tuttavia decaduto per omesso adempimento delle relative rate.

All'udienza del 18.3.2026 il Giudice ha dato atto del perfezionamento della notifica del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione udienza al debitore intimato ex art. 40 CCII; la

ricorrente ha insistito nell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale.

* * *

Preliminarmente va dato atto che sussiste ex art. 27, II e III comma, CCII la competenza del Tribunale di Rovigo, avendo il resistente la sede legale, corrispondente al centro principale dei propri interessi, oltre che la propria residenza anagrafica, nel circondario di Rovigo.

Non osta all'apertura della procedura concorsuale l'intervenuta cancellazione dell'imprenditore dal registro delle imprese, avvenuta in data 24.10.2025, atteso che ex art. 33, II comma CCII *“la liquidazione giudiziale (...) può essere aperta entro un anno dalla cessazione dell'attività del debitore, se l'insolvenza si è manifestata anteriormente alla medesima o entro l'anno successivo”*.

Ciò premesso, la documentazione versata in atti (cfr. estratti di ruolo depositati dalla ricorrente e le informative acquisite d'ufficio dalla cancelleria, che confermano la presenza di debiti tributari già affidati alla riscossione pari ad € 605.235,00 e debiti previdenziali pari ad € 178.935,00 già affidati alla riscossione) consente di affermare che l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati sia superiore ad euro 30.000,00 (art. 49, ult. co., CCII).

L'ammontare dei debiti tributari e previdenziali da ultimo citati è altresì sufficiente ad escludere la natura “minore” dell'impresa ex art. 2 lett. d) CCII, in quanto ampiamente superiore alla soglia di € 500.000,00 prevista dalla disposizione citata.

Risulta altresì provata l'insolvenza di cui all'art. 2, I comma, lett. b) CCII, come emerge dall'esito negativo dei pignoramenti tentati dall'Agenzia delle Entrate e dall'ingente ammontare dei debiti tributari e previdenziali, oltre che dalla cessazione dell'attività d'impresa.

Le indicate circostanze comportano senz'altro l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti del debitore intimato.

La Curatela va affidata alla dott.ssa Paola Cosma, scelta secondo i criteri indicati dagli artt. 125 e 358 CCII e, in particolare, delle previsioni del III comma dell'art. 358 CCII, quale professionista dotata della necessaria esperienza e professionalità ed iscritta all'albo nazionale di cui all'art. 356 CCII.

Visti gli artt. 40 e ss. e 121 e ss. CCII

P.Q.M.

Dichiara

l'apertura della liquidazione giudiziale di **ZHANG CHUNYU – impresa individuale** (C.F.: ZHNCNY82P69Z210X), con sede in Rovigo (RO), via Porta Adige n. 35 – cancellata dal Registro delle imprese il 24.10.2025

nomina

Giudice Delegato Rosario Federico

Nomina

Curatrice la Dott.ssa Paola Cosma, che entro due giorni dovrà accettare la nomina mediante dichiarazione da depositare in Cancelleria, nella quale dare conto della sussistenza dei requisiti

di cui agli articoli 35, comma 4-bis, e 35.1 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e della disponibilità di tempo e di risorse professionali e organizzative adeguate al tempestivo svolgimento di tutti i compiti connessi all'espletamento della funzione;

Avverte

la Curatrice che, entro trenta giorni dalla dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale, dovrà presentare al giudice delegato ex art. 130 CCII un'informativa sugli accertamenti compiuti e sugli elementi informativi acquisiti relativi alle cause dell'insolvenza e alla responsabilità del debitore ovvero degli amministratori e degli organi di controllo della società;

Ordina

al debitore di depositare, entro tre giorni, i bilanci, nonché le scritture contabili e fiscali obbligatorie (in formato digitale se la documentazione è tenuta ex art. 2215bis c.c.), dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, unitamente all'elenco dei creditori con indicazione del loro domicilio digitale, se non già allegate al ricorso ex art. 39 CCII;

Ordina

la redazione dell'inventario nel più breve tempo possibile ex art. 195 CCII;

Stabilisce

la data del **15/07/2026** ad ore **10:15** per l'udienza in cui si procederà all'esame dello stato passivo, da tenersi avanti al suddetto giudice delegato;

Assegna

ai creditori ed ai terzi che vantino diritti reali mobiliari su cose in possesso del debitore il termine perentorio di 30 giorni prima dell'udienza sopra fissata per la presentazione al Curatore delle loro domande di ammissione al passivo ai sensi dell'art. 201 CCII;

autorizza

il Curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:

- 1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
- 2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
- 3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127;

- 4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
- 5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
- 6) ad accedere alla banca dati del Pubblico Registro Automobilistico

Ordina

che vengano prenotate a debito, ai sensi dell'art. 146 d.P.R. 115/2002, le spese relative alla registrazione, notifica, affissione e pubblicazione della presente sentenza;

Dispone

che la Cancelleria esegua senza indugio la comunicazione e pubblicazione della presente sentenza ai sensi dell'art. 45 CCII, provvedendo alla sua immediata trasmissione all'ufficio del registro delle imprese ai fini della sua iscrizione, da effettuarsi entro il giorno successivo.

Così deciso in Rovigo, nella Camera di Consiglio in data 18 marzo 2026

Il Giudice Rel.

Rosario Federico

Il Presidente

Paola Di Francesco